

VADEMECUM ILLUSTRATIVO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (Art. 1, Commi 816 – 847, Legge n. 160 del 27/12/2019)

* * *

INDICE

A) PRINCIPI GENERALI.

- 1) Istituzione del Canone Unico Patrimoniale (Comma 816).
- 2) Il presupposto del Canone (Comma 818).

B) PUBBLICITA'.

- 3) OGGETTO: Diffusione/Esposizione di messaggi pubblicitari.
- 4) Determinazione della superficie imponibile.
- 5) Il mezzo coincide con il supporto che lo contiene.
- 6) Il mezzo non coincide con il supporto che lo contiene.
- 7) Distinzione insegne di esercizio/pubblicità.
- 8) Insegna di esercizio.
- 9) Mezzi pubblicitari.
- 10) Mezzi pubblicitari esposti presso la sede dell'attività.
- 11) Mezzi pubblicitari esposti a distanza dall'attività.
- 12) Distinzione insegna di esercizio/pubblicità – casi esplicativi.
- 13) Pubblicità e avvisi al pubblico nelle vetrine.
- 14) Mezzi pubblicitari riguardanti locazioni e vendite immobiliari.
- 15) Mezzi pubblicitari presso cantieri edili.
- 16) Pubblicità di testate giornalistiche presso le edicole.
- 17) Distributori automatici.
- 18) Sagomati, espositori di merci e cartelli reclamizzanti prodotti venduti posti esternamente ai locali.
- 19) Pubblicità su serbatoi del gas e silos.
- 20) Pubblicità su veicoli.

C) OCCUPAZIONI.

- 21) OGGETTO: Occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 22) Criteri e modalità di determinazione del canone.
- 23) Occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- 24) Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Comma 831, art. 1, L. 160/2019).
- 25) Attività strumentali alla fornitura di pubblici servizi (Comma 831 bis, art. 1, L. 160/2019).
- 26) Occupazioni a sviluppo progressivo.

NOTA BENE: considerata la complessità della materia trattata, si invita a prendere contatto con gli Uffici della STEP SRL per ogni corretta valutazione.

- 27) Superfici imponenti all'interno della medesima area di occupazione.
- 28) Attività edilizie.
- 29) Stazioni di servizio, distributori di carburanti.
- 30) Occupazioni con tende, ombrelloni e simili.
- 31) Impianti di ricarica veicoli elettrici.
- 32) Autovetture adibite al trasporto pubblico.
- 33) Parcheggi a pagamento.
- 34) Passi carrabili.
- 35) Accessi carrabili.

D) CANONE MERCATALE.

- 36) Presupposto.

E) LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- 37) Il servizio è pubbliche affissioni.

F) CONTATTI.

A) PRINCIPI GENERALI.

1) Istituzione del Canone Unico Patrimoniale (Comma 816).

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce:

- **TOSAP** - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **COSAP** - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **ICP** - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- **CIMP** - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- **CANONE NON RICOGNITORIO** - il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2) Il presupposto del Canone (Comma 818).

- a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

B) PUBBLICITA'.

3) OGGETTO: Diffusione/Esposizione di messaggi pubblicitari.

L'applicazione del CANONE avviene individuando una fattispecie impositiva consistente in un mezzo o supporto, di qualsiasi materiale costituito, che veicoli un messaggio visivo diffuso nell'esercizio di un'attività economica, o che comunque contribuisca a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato. Si ricorda che trattasi di un'entrata patrimoniale che si assolve in autoliquidazione, nel senso che è il contribuente che deve provvedere a dichiarare i mezzi esposti e procedere al contestuale pagamento del CANONE. Per avere rilevanza il messaggio deve essere visibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale (Comma 819, lett. b).

Rientrano pertanto nella sfera applicativa di questa entrata locale anche i messaggi diffusi su aree private, quali le pertinenze interne delle aziende come cortili e simili, o le vetrine dei negozi, quando ovviamente i messaggi siano visibili da un luogo pubblico (*esempio, i marciapiedi antistanti i negozi o le pubbliche vie*). Altrettanto tassabili sono le forme pubblicitarie eseguite all'interno dei locali pubblici quali locali da ballo e negozi, o nei **luoghi aperti al pubblico** quali le gallerie dei centri commerciali, gli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie, marittime, gli ospedali, ecc., nelle modalità e con alcune forme di esenzione prevista per Legge che più avanti saranno delineate. **<<Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato>> (Comma 823).**

Il mezzo pubblicitario così individuato va imputato al soggetto passivo che dispone del mezzo stesso, con responsabilità solidale da parte del soggetto pubblicizzato. La giurisprudenza ha peraltro affermato il principio secondo il quale la prestazione impositiva in materia di pubblicità può essere addossata indifferentemente a chi dispone del mezzo così come al soggetto reclamizzato.

Per esemplificare, nell'immagine n. 1, il materiale pubblicitario che reclamizza le marche di prodotti per telefonia (cassonetti luminosi e scritta su tenda), può essere indifferentemente attribuito al titolare del negozio o alle ditte reclamizzate.

Immagine n. 1



4) Determinazione della superficie imponibile.

Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Esempi di Misurazione:

Le frazioni di metro quadrato si arrotondano sempre al metro quadrato superiore.

Ovvero, se la superficie fisica di un cartello è cm 70 x cm 100 = mq. 0,70, la sua superficie imponibile è di un metro quadrato (1,00 mq). Quella fisica di un cassonetto luminoso di cm. 300 x cm 90 è pari a mq. 2,70, mentre quella imponibile è di mq. 3,00.

Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.

Le tipologie nella realtà sono molteplici e rendono a volte complicata l'operazione di determinazione della superficie da rendere oggetto di misurazione; è però di massima possibile individuare due casistiche per fornire una modalità operativa in merito.

Queste due casistiche si differenziano a seconda del fatto che il mezzo pubblicitario coincida o meno con il supporto che lo contiene.

5) Il mezzo coincide con il supporto che lo contiene.

E' la tipologia più semplice. Si tratta infatti dei mezzi pubblicitari "puri", quelli cioè appositamente creati per la funzione propagandistica, e che non sfruttano altre superfici aventi un diverso scopo primario. Parliamo

pertanto di mezzi quali targhe, cartelli, cassonetti ed insegne luminose, transenne parapedonali, striscioni e bandiere, frecce direzionali pubblicitarie, pannelli pubblicitari su orologi e paline di fermata mezzi pubblici, impianti per affissione diretta, posters autostradali etc.. In questo caso la superficie si determina misurando quella del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal fatto che l'intera superficie sia o meno sfruttata.

Immagine n. 2



6) Il mezzo non coincide con il supporto che lo contiene.

Per intenderci, stiamo parlando di scritte sulle vetrate e sulle tende dei negozi, di iscrizioni sui muri perimetrali dei capannoni o degli edifici, e di situazioni analoghe. Salvo casi particolari da analizzare qualora si presentino, la regola è che in queste situazioni si circoscriva il messaggio o il fregio pubblicitario avente senso compiuto, eventualmente anche composto da più moduli che insieme formino un solo slogan, ed amplificato all'occorrenza da effetti grafici ottenuti con una cornice di colori. Per chiarire si presentano di seguito alcuni esempi pratici.

Per le scritte su vetro, ad esempio, è opportuno fare riferimento alle dimensioni della pellicola adesiva utilizzata. Una situazione quale quella della foto sotto darà luogo alla tassazione della sola superficie sfruttata nella vetrina per quelle tre centrali, evitando di calcolare le parti non interessate dalle scritte (riquadrate la parte della vetrina interessata dalle iscrizioni), mentre per le due vetrine laterali comprese le sovravetrine il CANONE deve essere applicato alle vetrine considerate per intero, in quanto occupate del tutto dai mezzi adesivi che recano le comunicazioni visive, amplificate da particolari effetti grafici.

Immagine n. 3



Un caso particolare è considerato nella foto seguente: in queste situazioni, nelle quali il messaggio è formato da singoli moduli che hanno un senso compiuto solo se considerati nel loro insieme, la superficie va calcolata con il metodo "vuoto per pieno", includendo cioè gli spazi vuoti che intercorrono tra le finestre e le porte.

Immagine n. 4



I criteri sopra esposti vanno estesi anche alla valutazione delle iscrizioni apposte sulle facciate e sulle mura dei capannoni o strutture in genere, ovviamente quando esse non facciano parte di un mezzo pubblicitario "puro" (*cartello, cassettono luminoso ecc.*). Anche in questo caso la scritta "pizzeria trattoria bar" sarà da riquadrare insieme, in quanto rafforzativa del messaggio.

Immagine n. 5



7) Distinzione insegne di esercizio / pubblicità.

La normativa vigente art. 1, comma 833, lett. l) prevede l'esenzione dal CANONE per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi riferite ad un medesimo contribuente che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, **di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**

8) Insegna di esercizio.

Si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le

descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

Le insegne di esercizio sono esenti quando non superino complessivamente la superficie di cinque (5,00 mq) metri quadrati.

Esempi di Misurazione :

- N. 5 insegne di esercizio da 1,00 mq ciascuna = **il contribuente non paga;**
- N. 1 insegna di esercizio di 4,00 mq. ed una di 2,5 mq = **il contribuente deve versare il CANONE per i 7,00 mq complessivi.**

La superficie complessiva di cinque metri quadrati (5,00 MQ) non costituisce perciò una franchigia: una volta superato tale limite si paga il CANONE sull'intera superficie della quale complessivamente si dispone.

9) Mezzi pubblicitari.

All'interno di questa categoria identifichiamo, per esclusione, tutti i mezzi finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività o servizi e che, rientrando nel campo di applicazione del CANONE, non rientrano tra le insegne di esercizio. Nei paragrafi seguenti possiamo operare una loro ulteriore distinzione.

10) Mezzi pubblicitari esposti presso la sede dell'attività.

Quei mezzi che sono esposti presso la sede dell'attività economica, ma che non soddisfano i requisiti prima descritti a proposito delle insegne di esercizio. Schematicamente, possiamo proporre le seguenti tipologie:

- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a marchi di prodotti venduti o commercializzati (**es. un cassetto "Caffè XXX" esposto presso un bar**);
- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a peculiari servizi prestati (**es. un tabacchino che espone un cartello "ricariche Tim.../superenalotto..."**). Questi mezzi sono sempre assoggettati al CANONE se esposti esternamente, mentre se esposti sulle vetrine devono, per godere dell'esenzione, devono essere inferiori a determinate misure.

Ci sono poi alcuni mezzi, come i cavalletti e gli espositori di merci che riportino targhe o iscrizioni pubblicitarie dei prodotti venduti, o i cartelli-lavagna che riportano menù offerta del locale, che quando vengono esposti esternamente ai locali sono comunque tassabili.

Immagini n. 6



11) Mezzi pubblicitari esposti a distanza dall'attività.

Questi mezzi sono sempre tassabili. Per esemplificare, si tratta delle frecce segnaletiche pubblicitarie (o *pre-insegne*), dei cartelli stradali, e di tutti gli altri mezzi che diffondono messaggi riferiti a soggetti che hanno sede altrove (*pubblicità negli impianti sportivi, nelle stazioni ferroviarie, su elementi di arredo urbano, lungo le autostrade, all'interno di ospedali etc.*). Rientrano in questa casistica anche i mezzi quali striscioni e cartelli esposti nei cantieri edili.

Immagini n. 7



12) Distinzione insegna di esercizio/pubblicità: casi esplicativi.

Vediamo di seguito alcuni esempi (Immagine n. 6) che possono contribuire a delineare alcune fattispecie tipiche. Le vetrofanie "Pet Shop e Miky Mouse" sono insegne di esercizio, quelle "Advantix" sono pubblicità (*marchio di prodotto venduto*).

Immagine n. 8



Il cartello "...con raffigurazioni" e lo striscione "Focolari Centrali..." sono insegne di esercizio; il cassonetto "Scan le originali stufe danesi" è pubblicità.

Immagine n. 9



I cartelli "Formaggio di Fagagna, Caseificio, Spaccio e Latteria Borgo Paludo" sono insegne di esercizio, i due cartelli "offerte..." apposte sulle transenne reclamizzano una particolare attività propagandistica e pertanto rappresentano pubblicità.

Immagine n. 10



Il caso seguente rappresenta un cavalletto che non può essere ricompreso nelle insegne d'esercizio bensì nelle pubblicità in quanto non collocato sulla sede dell'attività.

Immagine n. 11



13) Pubblicità e avvisi al pubblico nelle vetrine.

Per la pubblicità esposta nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività in essi esercitata, la Legge dispone che la tassazione avvenga quando viene superata la superficie di mezzo metro quadrato complessivo per ciascuna vetrina o ingresso. La pubblicità va ovviamente distinta dalle scritte su vetro che fungono da insegna, quelle cioè che riportino la ragione sociale o la denominazione dell'esercizio; essa è infatti riferita a prodotti venduti o commercializzati dall'esercente.

La stessa regola, ovvero la tassazione quando viene superato il mezzo metro quadrato, vale per l'esposizione, sempre su vetrine o porte di ingresso, o in mancanza di esse nelle immediate adiacenze del punto di vendita, di avvisi al pubblico relativi all'attività svolta. Tali avvisi sono i messaggi generici quali "Aperto", "Orario", "Ingresso", "Svendita", "Saldi" ecc., ossia tutte quelle comunicazioni strumentali allo svolgimento dell'attività rivolte al pubblico senza che compaiano riferimenti alla ragione sociale o alla tipologia dell'esercizio.

A seguire vengono proposti alcuni esempi, il telone esposto in vetrina è un mezzo pubblicitario superiore al mezzo metro quadrato ed il calcolo avviene sull'intera superficie dello stesso.

Immagine n. 12



Il portamannifesto sotto esposto (Immagine n. 11) è un mezzo pubblicitario, poiché tale è la finalità del mezzo. La dimensione complessiva di mezzo metro quadrato è superata, di conseguenza anche la scritta su vetrina "Olivetti" è da assoggettare al CANONE. La stessa non sarebbe invece assoggettabile al CANONE qualora fosse l'unico messaggio esposto nella vetrina, in quanto inferiore a ½ metro quadrato.

Immagine n. 13



Vetrine pubblicitarie di una farmacia: si tratta di una forma che sovente le farmacie utilizzano esponendo mezzi con pubblicità di prodotti venduti. Essi vanno tassati quando viene superata la dimensione di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina, mentre le vetrofanie "Farmacia... / sagoma croce" sono insegne di esercizio come da immagine sottostante.

NOTA BENE: considerata la complessità della materia trattata, si invita a prendere contatto con gli Uffici della STEP SRL per ogni corretta valutazione.

Possesso di Licenza T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Sassari per il recupero stragiudiziale dei crediti

Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l.

Immagine n. 14



Nel caso seguente i cartelli "Conad" sono insegne di esercizio, mentre i manifesti sulle porte sono pubblicità e se superano complessivamente mezzo metro quadrato sono assoggettate al CANONE. I manifesti esposti sul muro sono invece pubblicità e, vista la loro collocazione, sono sempre tassabili.

Immagine n. 15



Casistica frequente: Insegna "parrucchiera..." esente in quanto inferiore ai 5,00 mq. e posta sulla sede, manifesto con marchio in vetrina cm. 70/100 tassabile come pubblicità. Se non avesse il marchio rientrerebbe come insegna.

Immagine n. 16



NOTA BENE: considerata la complessità della materia trattata, si invita a prendere contatto con gli Uffici della STEP SRL per ogni corretta valutazione.

Sotto, sommando i vari avvisi immobiliari viene superato il mezzo metro quadrato; ai fini della tassazione nel caso in esame va considerato il pannello di supporto alle singole inserzioni. Altrimenti, in mancanza di supporto, andrebbero tassati singolarmente.

Immagine n. 17



Per gli avvisi al pubblico aventi contenuto prettamente commerciale quali "Saldi", "Svendite" etc., va invece fatto riferimento in modo tassativo al limite di mezzo metro quadrato per vetrina o porta di ingresso.

14) Mezzi pubblicitari riguardanti locazioni e vendite immobiliari.

Risultano assoggettabili al CANONE quando:

- sono esposti al di fuori dell'immobile oggetto di locazione o compravendita, e la loro superficie supera i trecento centimetri quadrati;
- anche se inferiori alle dimensioni stabilite riportano loghi od indicazione di un intermediario immobiliare;

Immagine n. 18



15) Mezzi pubblicitari presso cantieri edili.

Presso i cantieri edili vi è l'obbligo di esposizione di un cartello con gli estremi dell'autorizzazione ai lavori, del titolare dell'autorizzazione, impresa costruttrice, ecc., che è esente nella misura di mezzo metro quadrato e a patto che non vi siano riportati messaggi pubblicitari di qualsiasi genere e vi siano solamente le indicazioni obbligatorie per legge o regolamento comunale. Tutti gli altri mezzi sono pienamente

- messaggi sui silos che pubblicizzano aziende produttrici di malte e prodotti per edilizia (foto sottostante);

Immagine n. 22



16) Pubblicità di testate giornalistiche presso le edicole.

La pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche gode di esenzione se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. E' assolutamente importante capire la differenza tra il concetto di edicola (*ovvero generalmente quel chiosco a se stante che vende principalmente prodotti giornalistici e periodici*) e concetto di negozio ove si effettua la vendita (*ovvero qualsiasi negozio che vende anche tali prodotti*).

E' evidente che nel caso sottostante, non si sia in presenza di una "Edicola" e pertanto i cassonetti relativi ai giornali sono assoggettati al CANONE. Nella foto vi è anche la presenza di un cassonetto con la "T-tabacchi". Tale cassonetto sarebbe obbligatorio per legge ma, riportando anche altre forme di pubblicità diventa tassabile.

Immagine n. 23



E' opportuno evidenziare una particolare casistica: gli espositori portariviste gratuite di pubblicazioni attinenti a compravendita immobiliare o di auto, o di affari in generale. Tali espositori riportano di solito una targhetta identificativa della pubblicazione, e sono esposti al di fuori, ma a volte anche all'interno di esercizi commerciali e locali aperti al pubblico. Questi mezzi sono sempre tassabili se esposti all'esterno dei negozi, mentre se sono all'interno dei negozi sono esenti solamente se quest'ultimo abbia attinenza con l'attività pubblicizzata dall'espositore.

Immagine n. 24



17) Distributori automatici.

I distributori automatici collocati esternamente ai locali di vendita, oppure in aree aperte al pubblico, quando riportano marchi o slogans pubblicitari dei prodotti distribuiti di superficie superiore a trecento centimetri quadrati sono assoggettabili al CANONE. Le casistiche più frequenti riguardano i distributori automatici di bevande e snacks, quelli di preservativi e di articoli per tabaccheria, ma anche ricariche telefoniche e prodotti per la pulizia dell'auto.

Immagine n. 25



Immagine n. 26



18) Sagomati, espositori di merci e cartelli reclamizzanti prodotti venduti postiesternamente ai locali.

Abbiamo visto precedentemente come la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 833, lett. q) preveda l'esenzione per la pubblicità relativa a marchi di prodotti venduti all'interno dei locali nella misura di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta di ingresso. Da tali condizioni deriva che l'esenzione venga meno quando questi mezzi pubblicitari vengano apposti esternamente ai locali. Unica condizione di esenzione in tali casi è che i mezzi siano inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.

Quando il mezzo è un cartello o un sagomato si misura il medesimo, quando il mezzo è un espositore si misura la targa o l'iscrizione pubblicitaria, precisando che in mancanza di esse non è possibile tassare un espositore anonimo.

Immagine n. 27



19) Pubblicità su serbatoi del gas e silos.

La stessa indicazione vale per le iscrizioni pubblicitarie apposte sui silos delle aziende agricole. Sui serbatoi del gas situati presso aziende e case di privati spesso compare l'iscrizione pubblicitaria relativa alla ditta fornitrice. Quando tali scritte sono visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sono soggette al CANONE (foto sotto).

Immagine n. 28



20) Pubblicità su veicoli.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del

veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;

Sono esenti dal canone Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto. Per proprietario del veicolo si intende anche il soggetto che ha lo stesso in dotazione con forme quali leasing o affitto a lunga durata.

Per indirizzo può intendersi anche l'indicazione del numero telefonico e della casella di posta elettronica o del sito internet.

A seguire si riassume una piccola casistica fotografica, schematizzando nelle due principali categorie della **pubblicità per conto terzi** (con tariffa commisurata alla superficie complessiva dei messaggi) e della **pubblicità effettuata per conto proprio**.

Cominciamo dalla pubblicità per conto terzi, il veicolo è di proprietà di un autotrasportatore e riporta messaggi reclamizzanti un'attività esterna, quindi ditte terze: la tassazione avviene con tariffa ordinaria rapportata alla superficie complessiva e maggiorazione per eventuale grande formato.

Immagine n. 29



Publicità conto terzi su veicoli adibiti ad uso pubblico, calcolo della superficie pubblicitaria complessiva e applicazione della tariffa ordinaria, con maggiorazione per eventuale grande formato.

Vale anche per gli altri mezzi pubblici quali i taxi.

Immagine n. 30



Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio “**Camion Vela**”) appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari “**mobili**”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali. Per la pubblicità per conto terzi sulle c.d. “**vele**” o “**camion vela**”, in questi casi la linea da seguire è questa:

la pubblicità effettuata **per conto proprio** (cioè quella dell'agenzia titolare dei mezzi) va scontata, se dovuta nel Comune ove ha sede la ditta.

Quella effettuata **per conto terzi** va corrisposta di volta in volta nei Comuni ove la pubblicità viene effettuata in forma statica. Questa forma pubblicitaria è difatti vietata in forma statica dalle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione. Dunque, tariffazione ordinaria rapportata alla superficie complessivamente esibita, con maggiorazione per eventuale grande formato.

Immagine n. 31



Di seguito vengono evidenziati i casi di pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'azienda, o adibiti ai trasporti per suo conto.

Veicolo con scritte ulteriori alle indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto è prevista l'applicazione del CANONE.

Immagine n. 32



GRIGLIE INTERCAPELINI – Immagine n. 34



24) Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Comma 831, art. 1, L. 160/2019).

Occupazioni quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00.

Immagine n. 35



25) Attività strumentali alla fornitura di pubblici servizi (Comma 831 bis, art. 1, L. 160/2019).

Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al [codice delle comunicazioni elettroniche](#), di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Antenne Telefonia - Immagine n. 36



26) Occupazioni a sviluppo progressivo.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (*ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.*) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio. Rientreranno nel conteggio del canone anche le superfici occupate per i mezzi d'appoggio, necessari per effettuare gli scavi e rimuovere i materiali estratti.

Immagini n. 37



27) Superfici imponibili all'interno della medesima area di occupazione.

Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

Immagine n. 38



28) Attività edilizie.

Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale.

Immagine n. 39



Alle occupazioni con **gru e mezzi similari**, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo.

Immagine n. 40



29) Stazioni di servizio, distributori di carburanti.

Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

Immagine n. 41



Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Immagine n. 42



30) Occupazioni con tende, ombrelloni e simili.

Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Immagine n. 43



31) Impianti di ricarica veicoli elettrici.

Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.

Immagine n. 44



32) Autovetture adibite al trasporto pubblico.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Immagine n. 45



33) Parcheggi a pagamento.

Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.

Immagine n. 46




34) Passi carrabili.

Per **PASSO CARRABILE** si intende qualsiasi manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da comprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti:

1. *Dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;*
2. *Dal semplice smusso del marciapiede;*
3. *Dalla copertura di un fosso con ponticello;*
4. *Da una modifica ben visibile del piano stradale;*
5. *Da un manufatto che occupa l'area pubblica;*
6. *Dall'interruzione del marciapiede;*
7. *Dall'interruzione di un'aiuola;*
8. *Dall'interruzione del muro di recinzione-sostegno della sede stradale.*

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Immagine n. 47



35) Accessi carrabili.

Per esclusione, quando non sussistono le caratteristiche del PASSO CARRABILE, tutte le aperture di un proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita ACCESSO CARRABILE o PASSO CARRABILE A RASO ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato ad espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46, comma 3, REGOLAMENTO ESECUZIONE CODICE DELLA STRADA).

Nella categoria degli **ACCESSI CARRABILI** sono da comprendere, a titolo esemplificativo, quelli:

1. *Costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o altro tipo;*
2. *Arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso o altra tipologia di copertura.*

NOTE (La distinzione fra PASSO CARRABILE e ACCESSO CARRABILE permette di individuare agevolmente i passi sui quali è obbligatoria l'apposizione del cartello segnaletico e gli accessi sui quali l'apposizione è subordinata ad espressa richiesta del proprietario).

Immagine n. 48



D) CANONE MERCATALE.

36) Presupposto.

Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Immagine n. 49



E) LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

37) Il servizio pubbliche affissioni.

Il CANONE è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.

Immagine n. 50



